

Commissione trib. prov. Milano, sez. XVI, sentenza 31 luglio 2012, n. 285

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il presente giudizio concerne il ricorso che la Sig.ra L.C. ha ritualmente proposto al fine di ottenere l'annullamento dell'atto che l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano I ha emesso per contestare la mancata compilazione del quadro RW delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e applicare sanzioni per complessivi € 98.390,63.

All'esito della odierna trattazione, valutate le contrapposte tesi delle parti, la Commissione ritiene che il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.

Si osserva infatti:

l'art. 4, comma 1, DL 167/90 prevede che sono soggetti all'obbligo di dichiarazione tutti coloro "detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia";

l'obbligo in questione concerne dunque i soggetti che, in conseguenza della titolarità di un diritto su investimenti all'estero o attività estere, possono essere percettori di redditi imponibili in Italia;

nel caso in esame, la ricorrente era soltanto cointestataria del conto corrente bancario, acceso in Italia, dal quale il coniuge (anch'egli cointestatario) prelevò le somme destinate per finanziare società aventi sede in Ungheria delle quali egli (e non anche la moglie) era titolare di quote di partecipazione;

in siffatta situazione, non v'è dubbio che, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW a carico della attuale ricorrente, non rileva affatto la comune intestazione del conto corrente dal quale il coniuge attinse il denaro necessario per le sue operazioni finanziarie: contrariamente a quanto l'Ufficio sostiene sulla base di una non corretta lettura della Circolare n. 45/E del 2010, quel che rileva è la cointestazione o la cotitolarità, ovvero - per richiamare la locuzione del citato art. 4 - la codetenzione delle attività finanziarie o patrimoniali all'estero.

Sulla scorta di quanto precede, riconosciuta l'illegittimità dell'atto di contestazione, deve disporsi l'annullamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato; condanna l'Agenzia a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 onnicomprensivi.